

F.N. negativo
e Art. 13 per ricicloid:

22162 - 21



ORIGINALE

**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: **R.G.N. 8208/2020**

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - Cron. 22162

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Rep.

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - Ud. 11/05/2021

Dott. ANNA MOSCARINI Rel. Consigliere - CC

Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8208-2020 proposto da:

(omissis) SPA, in persona del

legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in

(omissis)

2021 pec: (omissis)

1349 - **ricorrente** -

nonchè contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) , ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del medesimo in
(omissis) ,
pec: (omissis)

**- resistenti e ricorrenti incidentali -
contro**

(omissis) SPA, in persona del
legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo in
Macerata, viale San Giovanni Bosco n. 47,
pec: (omissis)

**- controricorrente all'incidentale -
nonchè contro**

(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1542/2019 della CORTE
D'APPELLO di ANCONA, depositata il
29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 11/05/2021 dal
Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) convennero dinanzi al Tribunale di Fermo la (omissis) S.p.A., (omissis) (omissis) e (omissis) , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, occorso in data (omissis) , in cui erano rimasti coinvolti l'autovettura Citroën di proprietà di (omissis) , condotta da (omissis) , e il ciclomotore Piaggio di proprietà di (omissis) , condotto da (omissis) .

Si costituì in giudizio la sola (omissis) , chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre (omissis) e (omissis) vennero dichiarati contumaci.

2. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 527/2015, riconosciuta l'esclusiva responsabilità di (omissis) nella causazione del sinistro, accolse la domanda di (omissis) , mentre rigettò quelle degli altri tre attori. Conseguentemente, condannò i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di € 352.889,54, oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese del giudizio nei confronti del solo (omissis) , mentre, per il resto, compensò le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza, (omissis) , (omissis) e (omissis) proposero appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in punto di *quantum debeatur*.

Si costituì in giudizio la (omissis) S.p.A. (già (omissis) S.p.A.), opponendosi alle domande avanzate dagli appellanti e chiedendo, in via incidentale, di accertare la responsabilità quantomeno paritetica di (omissis) (omissis) nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme percepite in maggior importo rispetto al *quantum* dovuto secondo l'emananda sentenza. (omissis) e (omissis) vennero invece dichiarati contumaci.

4. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 1542/2019, per quanto ancora qui di interesse, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarò la concorrente responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c. di (omissis) e di

(omissis) in relazione al sinistro. Rigettò, invece, per mancanza di prova del pagamento, la domanda di restituzione delle somme promossa dalla (omissis), limitandosi tuttavia ad argomentare sul punto nella *pars motiva* della sentenza, senza riprodurre la relativa statuizione nel dispositivo. Conclusivamente, compensò per metà le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante parte a carico degli appellati in solido.

5. Avverso tale sentenza, la (omissis) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale hanno resistito (omissis), (omissis) e (omissis) con controricorso e ricorso incidentale, anch'esso affidato a due motivi. La (omissis) ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c., in vista della quale i resistenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale

1. Con il primo motivo del ricorso principale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – parte ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, non ha accolto la relativa domanda di restituzione spiegata con l'appello incidentale. In particolare, la ricorrente assume che la Corte territoriale, in virtù del principio di non contestazione -non avendo la controparte a fronte della richiesta di restituzione eccepito alcunché -avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza del pagamento.

1.1 Il motivo è fondato.

È noto che, a seguito dell'introduzione del principio di non contestazione da parte del novellato art. 115 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove il convenuto,

nella comparsa di costituzione e risposta, non li abbia tempestivamente e specificamente contestati ai sensi dell'art. 167 c.p.c., sì da far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26908/2020).

A tal riguardo, va evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente *relevatio* del deducente dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione: il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. Pertanto, la parte che lo invochi in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, ord. n. 31619/2018).

All'uopo, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia correttamente adempiuto a siffatto onere, mediante l'indicazione circostanziata della sede processuale ove di volta in volta ha provveduto ad allegare il pagamento effettuato in favore del (omissis) in esecuzione della sentenza di primo grado. Invero, risulta che parte ricorrente, a sostegno della domanda di restituzione delle somme versate in misura superiore al *quantum* dovuto, spiegata con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, abbia puntualmente allegato il pagamento, quale fatto storico sotteso alla pretesa restitutoria, deducendo che «per il sinistro oggetto di lite, la comparente Compagnia ha già corrisposto, in favore del sig. (omissis), un risarcimento pari a complessivi € 554.873,10. Nello specifico, € 181.817,12 sono stati corrisposti *ante causam*, mentre ulteriori € 373.055,98, comprensivi di interessi, nonché spese di lite e di c.t.u., sono stati corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado» (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 23/10/2015).

Per contro, in relazione al fatto dell'avvenuto pagamento, non risulta che il (omissis) abbia mosso alcuna contestazione né in occasione della prima udienza di comparizione delle parti in grado di appello del 23/03/2016, né nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13/07/2018. Del resto, avverso le deduzioni formulate da parte ricorrente, neppure è stata sollevata alcuna contestazione sul punto nel presente grado di legittimità, posto che con il controricorso il (omissis) si limita ad esporre le ragioni per le quali ritiene infondata l'interpretazione data da controparte all'art. 115 c.p.c.; in ogni caso, parte controricorrente non provvede ad indicare l'atto e la sede processuale ove avrebbe eventualmente proceduto a contestare specificamente il fatto del pagamento.

Nel presente giudizio, la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto che «la mancanza della documentazione relativa al versamento effettuato dalla compagnia di assicurazione in virtù della sentenza di primo grado non consente di pronunciare condanna di restituzione di quanto eventualmente ricevuto in misura superiore a quanto risultante dalla presente pronuncia» (cfr. pag. 27, sentenza impugnata). Tale statuizione è tuttavia certamente erronea: ed invero, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del *thema decidendum* opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte della mancata contestazione in ordine al pagamento del *quantum* liquidato nella sentenza di primo grado, quel fatto doveva darsi per ammesso, senza necessità di prova. La Corte d'Appello, dunque, ritenendo non provata la circostanza del versamento effettuato dalla compagnia assicurativa, ha violato l'art. 115 c.p.c.; conseguentemente, il motivo va accolto e l'impugnata sentenza cassata *in parte qua*.

2. L'esame del secondo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo.

Sul ricorso incidentale

Il controricorso con ricorso incidentale è tempestivo, posto che le cartoline di ricevimento del ricorso principale ai (omissis) portano la data del 12/3/2020 ed il controricorso è stato notificato in data 15/6/2020 quindi tempestivamente tenendo conto della sospensione dei termini operante tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 causa Covid.

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. – ci si duole dell'omesso esame circa il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli coinvolti, assumendo che la valutazione di tale circostanza avrebbe precluso al giudicante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Risulta che il giudice di primo grado abbia attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro al (omissis), rilevando che quest'ultimo, pur avendo avvistato da lungi il ciclomotore in prossimità dell'incrocio, non aveva ridotto prudenzialmente la velocità per dargli modo di effettuare la manovra di svolta a sinistra presegnalata, finendo così per tamponarlo a cagione di una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. Siffatta ricostruzione veniva operata dal giudicante sul presupposto di una coincidenza temporale tra l'avvistamento del ciclomotore da parte del (omissis) – certamente avvenuto da lungi visto il tratto di strada rettilineo – e la presegnalazione della manovra di svolta da parte del (omissis).

La Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto di non condividere né le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro, né quelle relative alla tempestività della presegnalazione, rilevando, da un lato, come non fosse stato possibile individuare il punto d'urto tra i due veicoli e, dall'altro, come la tempestività della presegnalazione non potesse desumersi dalle sole dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal (omissis), il quale aveva peraltro affermato di non avere ricordi esatti in considerazione del tempo trascorso. Ha, quindi, pur dando atto dell'impossibilità di addivenire ad un'esatta ricostruzione del sinistro, motivatamente escluso un tamponamento da parte

dell'autovettura condotta dal (omissis) , fondando il proprio convincimento sui dati rilevati dai verbalizzanti, in particolare l'urto sulla fiancata sinistra del ciclomotore.

Il motivo, così come formulato, risulta pertanto disancorato dalla *ratio decidendi* e manca di decisività: invero, ogni considerazione in ordine al mancato rispetto della distanza di sicurezza risulta essere stata assorbita dalla – oltretutto corretta - ricostruzione del sinistro non come tamponamento, inteso quale collisione antero-posteriore, bensì quale risultato della dinamica della manovra di svolta a sinistra effettuata dal ciclomotore condotto dal (omissis) e del sorpasso effettuato dal veicolo che lo seguiva, condotto dal (omissis) .

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – parte ricorrente assume che la Corte territoriale sia incorsa in un errore di sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, applicando la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., pur in presenza di elementi idonei a stabilire la misura dell'incidenza causale della condotta di ciascuno dei conducenti nella determinazione del sinistro.

2.1 Il motivo è infondato.

È noto che una siffatta doglianza – veicolabile in base al n. 3 dell'art. 360, co. 1, c.p.c. e da qualificarsi come "vizio di sussunzione", in quanto attinente all'erronea riconduzione della fattispecie materiale in quella legale (e, dunque, del fatto alla norma che è deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti) – non può che essere costruita se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, quale indefettibile e non modificabile là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della *quaestio facti* e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito. È dunque estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione e l'accertamento del fatto materiale, da cui, invece, nella sua portata, come giudizialmente definita, deve muovere la censura di erronea

riconduzione di esso alla norma di riferimento (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 6035/2018).

Orbene, risulta che la Corte territoriale abbia in concreto esaminato le condotte dei due veicoli e, all'esito dell'espletata istruttoria, abbia ritenuto impossibile ricostruire la dinamica del sinistro. Invero, prendendo atto dell'incertezza in ordine alla tempestività della presegnalazione della manovra di svolta, il giudice di seconde cure, con valutazione insindacabile in questa sede, ha escluso potersi accertare l'esatta dinamica del sinistro al fine di formulare un giudizio in ordine alla responsabilità di ciascun conducente, atteso che, per un verso, «la condotta dell'automobilista, consistita nell'effettuazione della manovra di sorpasso, in tanto può assumere rilievo [...], in quanto correlata a quella del centauro rispetto alla presegnalazione della manovra» (cfr. pag. 11, sentenza impugnata) e, per altro verso, non è stato possibile accertare la condotta di guida corretta del (omissis) , «non essendo emersa la necessaria tempestiva presegnalazione della manovra di svolta a sinistra» (cfr. pag. 12, sentenza impugnata), «sì da doversi necessariamente fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.».

È evidente allora che, una volta tenuto fermo e indiscusso l'accertamento operato dal giudice del merito circa l'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, la Corte territoriale non è incorsa in alcun vizio di sussunzione ed ha correttamente applicato la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c., la quale, avendo natura sussidiaria, opera proprio nelle fattispecie, come quella qui in esame, in cui le risultanze probatorie non abbiano consentito di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. n. 9353/2019).

3. Conclusivamente il ricorso principale va accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, mentre il ricorso incidentale va rigettato; la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Si dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.



P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile dell'11 maggio 2021

Il Presidente

Franco De Stefano



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3 AGO. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA